



L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a che i lavoratori non permanenti dell'amministrazione spagnola non beneficino di una garanzia di reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare illegittimo

Infatti, in conformità con il diritto comune, il datore di lavoro può in tal caso optare per il reintegro o l'indennizzo del lavoratore. Il diverso trattamento di cui beneficiano i lavoratori permanenti, che devono essere reintegrati, è giustificato dalla garanzia di permanenza nell'impiego della quale solo questi ultimi possono avvalersi in virtù del diritto nazionale della funzione pubblica

La sig.ra Gardenia Vernaza Ayovi era infermiera e lavorava per il Consorci Sanitari de Terrassa (Consorzio sanitario di Terrassa, Spagna) sulla base di un contratto di lavoro *non permanente* secondo il diritto spagnolo. Nel luglio 2011, alla sig.ra Vernaza Ayovi è stata concessa un'aspettativa per motivi personali. Quando ha chiesto di essere reintegrata, il Consorci Sanitari de Terrassa le ha proposto un lavoro a tempo parziale. Rifiutando un impiego che non fosse a tempo pieno, non si è presentata sul luogo di lavoro e, per questo, è stata licenziata per motivi disciplinari nel luglio 2016.

La sig.ra Vernaza Ayovi ha quindi chiesto allo Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Tribunale del lavoro n. 2 di Terrassa, Spagna) di accertare l'illegittimità del proprio licenziamento e di condannare il datore di lavoro a reintegrarla oppure a versarle l'indennità massima prevista dalla legge in caso di licenziamento illegittimo. La sig.ra Vernaza Ayovi invoca, al riguardo, il diritto comune spagnolo del lavoro.

La normativa spagnola opera, invero, una distinzione, ai sensi della quale, se viene dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente permanente di una pubblica amministrazione privo dello *status* di funzionario (agente contrattuale permanente), tale lavoratore dev'essere obbligatoriamente reintegrato, mentre, nella medesima ipotesi, un lavoratore *non permanente* (agente contrattuale a tempo indeterminato non permanente oppure agente contrattuale a tempo determinato) con le stesse mansioni del suddetto lavoratore permanente può non essere reintegrato ma ricevere soltanto un'indennità.

Il giudice spagnolo chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione e, più in particolare, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato¹ osti a tale normativa. Infatti, l'accordo quadro vieta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il diverso trattamento sia giustificato ragioni oggettive.

Con la sua sentenza odierna, la Corte statuisce che l'accordo quadro non osta alla normativa spagnola in questione.

La Corte rileva che sussiste una differenza di trattamento fra i lavoratori permanenti e i lavoratori non permanenti per quanto attiene alle conseguenze di un eventuale

¹ Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

licenziamento illegittimo. Occorre quindi verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi il diverso trattamento. La Corte osserva, al riguardo, che in Spagna la regola generale applicabile nel caso di un licenziamento ingiustificato o illegittimo prevede che il datore di lavoro possa optare per il reintegro o per l'indennizzo del lavoratore interessato. In deroga a tale regola generale, i lavoratori permanenti al servizio della pubblica amministrazione, il cui licenziamento disciplinare venga dichiarato illegittimo, devono obbligatoriamente essere reintegrati.

La Corte ritiene che la differenza di trattamento di cui trattasi non possa essere giustificata dall'interesse pubblico di per sé connesso alle modalità di reclutamento dei lavoratori permanenti. Tuttavia, **la Corte ritiene che alcune considerazioni che emergono dalle caratteristiche del diritto nazionale della funzione pubblica – quali l'imparzialità, l'efficacia e l'indipendenza dell'amministrazione, che implicano una certa permanenza e stabilità dell'impiego – possano giustificare una tale differenza di trattamento.** Tali considerazioni, che non hanno equivalenti nel diritto comune del lavoro, sono atte a spiegare e giustificare i limiti al potere di recesso unilaterale dei datori di lavoro pubblici e, di conseguenza, la scelta del legislatore nazionale di non concedere a questi ultimi la facoltà di scelta fra il reintegro e il risarcimento dei danni subiti a causa di un licenziamento illegittimo. Pertanto, **la Corte considera che la reintegrazione automatica dei lavoratori permanenti s'inserisca in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista fattuale e giuridico, da quello in cui si trovano i lavoratori non permanenti. La Corte ne trae la conclusione che la disparità di trattamento constatata è giustificata** dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106